

LA CHIESA COME SOCIETÀ GIURIDICAMENTE PERFETTA

P. GIANDOMENICO MUCCI, S. J.

ABSTRACT: L'articolo riprende la formula *ecclesia societas perfecta inaequalis* che, arbitrariamente usata negli ultimi due secoli come definizione assoluta della Chiesa e successivamente altrettanto arbitrariamente accantonata, è oggi rivalutata. Essa non esprime tutta la realtà del mistero della Chiesa e pertanto non la si può assumere come definizione esaustiva della comunità ecclesiale. Conserva però la sua verità parziale, il suo valore entro il suo limite, ossia in quanto espressione della realtà storicamente sociale della Chiesa e della sua indipendenza dalla società civile e politica.

PAROLE CHIAVE: Chiesa, *societas iuridice perfecta*, diritto pubblico ecclesiastico, indipendenza, giuridicità.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una formula vera ma limitata. – 3. Il valore di una formula. – 4. Concludendo.

ABSTRACT: The article takes the formula *ecclesia societas perfecta inaequalis* that, arbitrarily used in the last two centuries as an absolute definition of the Church and then just as arbitrarily set aside, is now re-evaluated. It does not express the whole reality of the mystery of the Church and therefore it cannot be taken as exhaustive definition of the ecclesial community. However, it retains its partial truth, its value within its limit, which is as an expression of the historically social reality of the Church and of its independence from civil and politic society.

KEYWORDS: Church, *societas iuridice perfecta*, independence, public ecclesiastical law, juridicity.

1. INTRODUZIONE

LA dimensione giuridica della Chiesa fu oggetto di una delle critiche mosse dal Card. Montini, Arcivescovo di Milano, nel suo intervento al Concilio del 5 dicembre 1962 sullo schema della Commissione teologica preparatoria:

“Con lo stesso schema vengono presentati gli elementi primari del diritto ecclesiastico, ma non sono sufficientemente esposte le verità che più manifestamente si riferiscono al mistero della Chiesa, alla sua vita mistica e morale, nelle quale consiste la vita della Chiesa propriamente detta”.¹

¹ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii œcumenici Vaticani Secundi*, vol. 1, pars IV, Città del Vaticano 1971, p. 292.

Dalla concezione giuridica dipendono i concetti-chiave non soltanto del citato schema, ma di tutta l'ecclesiologia cattolica dalla fine del Settecento al Vaticano II, sicché la conoscenza di questi concetti permette di possedere sinteticamente l'ampio panorama della manualistica ecclesiologica, che può apparire perfino stucchevole per la sua ripetitività.² Questi concetti chiavi sono tre: *societas*, *societas perfecta*, *societas inæqualis seu hierarchica*.

Societas. Il concetto considera il corpo della Chiesa separato dalla sua anima di grazia, come se questo corpo singolare potesse esistere indipendentemente dalla grazia e dalle virtù dei membri che lo compongono e la Chiesa, quindi, potesse essere semplicemente definita come "la società di coloro che vivono insieme sotto la gerarchia dotata della doppia potestà di giurisdizione e di ordine".³ Il concetto è stato importato nell'ecclesiologia dalla definizione puramente filosofica della società. Dall'Ottocento, questo passaggio nel campo filosofico-sociologico a quello teologico diventa inavvertito e frequente.⁴

Societas perfecta. Il concetto, già presente nel Bellarmino, e accettato in sede teologica nel secolo XVIII contro le teorie del diritto pubblico che attribuiscono al potere politico l'organizzazione esterna della vita della Chiesa. È significativo che i vescovi francesi fedeli al Papa l'abbiano usato per criticare la cosiddetta costituzione civile del clero imposta dalla rivoluzione nel 1790. Nel secolo XIX, il concetto serve ai canonisti per difendere la libertà d'azione della Chiesa contro le pretese degli Stati liberali. Promossa al rango di tesi giuridica dai cardinali Tarquini e Cavagnis, l'affermazione che la Chiesa è una società originale, autonoma, avente in sé stessa per diritto divino tutti i poteri necessari per il conseguimento del suo fine soprannaturale, e fatta propria da Pio IX nelle allocuzioni concistoriali *Singulari quædam* (1854), *Multis gravibusque* (1860), *Maxima quidem* (1862), nel *Syllabus* (1864) e nell'enciclica *Vix dum a Nobis* (1874). Le date di pubblicazione di questi documenti mostrano la loro relazione con gli eventi politici e militari coevi, italiani ed europei, e spiegano l'assunzione di quella tesi canonistica nel dominio ecclesiologico. Il Concilio Vaticano I ha ripreso il concetto e la tesi nello schema *Supremi Pastoris*, distribuito ai Padri ma mai discusso né votato.

Al concetto si riferisce regolarmente l'attento magistero sociale di Leone XIII sulla natura della società civile e sui rapporti Chiesa-Stato. Nelle encicliche *Diuturnum illud* (1881), *Immortale Dei* (1885), *Libertas Præstantissimum*

² Cfr. G. MUCCI, *La dimensione giuridica della Chiesa nella manualistica preconciolare*, in M. SIMONE (ed.), *Il Concilio venti anni dopo. Le nuove categorie dell'autocomprensione della Chiesa*, Roma 1984, pp. 13-40.

³ L. BILLOT, *Tractatus de Ecclesia Christi*, vol. I, Roma 1927⁵, p. 277.

⁴ Cfr. C. TARQUINI, *Juris ecclesiastici publici institutiones*, Roma 1904, p. 3; J. V. BAINVEL, *De Ecclesia Christi*, Paris 1925, t. 9; A. M. VELLICO, *De Ecclesia Christi. Tractatus apologetico dogmaticus*, Roma 1940, pp. 104 ss.

(1888), *Sapientia christianæ* (1890), *Preclara gratulationis* (1894) e negli studi dei cardinali Cavagnis e Zigliara, quel concetto celebra il suo trionfo. Esso informa ancora il magistero di Pio X nel Compendio della dottrina cristiana per la provincia di Roma (1905), di Benedetto XV nella costituzione *Providentissima* (1917), con la quale è promulgato il Codice di Diritto Canonico, e di Pio XI nell'enciclica *Divini illius* (1929).

Societas inæqualis se hierarchica. È un concetto fondamentale dell'ecclesiologia, manualistica e non, già presente nella lettera *Exortæ in ista* (1876) di Pio IX, ma forse compiutamente formulato da Leone XIII nella lettera al Card. Guibert (1885). Nell'enciclica *Vehementer Nos* (1906), Pio X lo interpreta alla luce della dottrina del Corpo mistico:

“La Scrittura dice e la tradizione dei padri conferma che la Chiesa e il mistico corpo di Cristo amministrato dall'autorità dei pastori e dei dottori, cioè una società di uomini, nella quale alcuni sono a capo di altri (*præsunt*) con la piena e perfetta potestà di reggere, insegnare e giudicare. Perciò questa società, per sua natura, e diseguale (*inæqualis*), sicché nella sola gerarchia risiede il diritto e la autorità (*jus atque auctoritas*) di muovere e dirigere i membri al fine proposto alla società stessa; dovere dei membri (*multitudinis*) e, invece, quello di sopportare di essere governata (*gubernare se pati*) e di obbedire docilmente ai suoi capi (*rectorum sequi ductum obedientes*)”.

Questi tre concetti sono i cardini sui quali, dopo la definizione dogmatica della *Pastor æternus*, gira quella che è stata chiamata la concezione piramidale della Chiesa, nella quale ecclesiologia misterica si contamina, e quasi scompare, con l'ecclesiologia giuridica sotto la pressione dei fenomeni anti-ecclesiali che costituiscono il quadro oggettivo obbligante di quella contaminazione.

Dal tempo della riforma gregoriana, quando l'ecclesiologia cattolica comincia a pensarsi come ecclesiologia prevalentemente o esclusivamente latina, inizia il processo che considera la Chiesa come una sorta di deduzione o espansione del suo vertice romano: un processo che, per la necessità di difendersi contro lo strapotere dello Stato liberale, culmina nel periodo di tempo che intercorre tra i due Concili Vaticani, quando, più che nel passato, si afferma il principio della monarchia spirituale incentrata sul Romano Pontefice.

È il tempo in cui Domenico Palmieri dà al suo trattato ecclesiologico (prima edizione 1877, ultima 1902) il titolo, che oggi fa sorridere, *Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia*. È la temperie teologica che suggerisce la fine ironia di Molher: “Dio creò la gerarchia e per la Chiesa si è provveduto più che abbastanza fino alla fine del mondo”.⁵

⁵ Cit. da Y. M. J. CONGAR, *Bulletin d'Écclésiologie* (1939-1946), «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 31 (1947), pp. 77-96. Il testo di J. A. Molher in «Theologische Quartalschrift», 3 (1823), p. 497: “Gott schuf die Hierarchie, und für die Kirche ist nun bis zum Weltende mehr als genug gesorgt”.

2. UNA FORMULA VERA MA LIMITATA

La formula che concepisce la Chiesa come *societas perfecta inæqualis* non è errata. E soltanto carente. Il suo limite principale consiste nel fatto di presentare Gesù come fondatore della Chiesa, tacendo sulla sua funzione essenziale di attuale e perenne fondamento della Chiesa stessa, con grave pregiudizio sia dell'evento pasquale sia di quello pneumatologico. È stata la *Lumen Gentium* a restituire un'ecclesiologia equilibrata con la sua fondazione cristologico-trinitaria, senza negare i valori inclusi nella formula *societas perfecta*. Questi valori sono colti nella loro vera luce quando, rinunciando a porli come fondamento ultimo della realtà della Chiesa, sono recepiti nel loro limite sociologico e giuridico, che tocca un aspetto reale ma non esaustivo del *mysterium ecclesiae*.

Il Vaticano II ha dato inoltre nuova dignità al senso escatologico. Se è vero che nella Chiesa e nella teologia non sono mai venuti meno la fede e lo studio di quelli che si solevano chiamare "i novissimi", è stato tuttavia il Concilio a insegnare autorevolmente che per senso escatologico deve intendersi la coscienza ecclesiale secondo la quale tutta la realtà terrestre è impegnata in un movimento, in una storia che ascende verso il suo fine personale, il Cristo pasquale, e riceve da questa finalizzazione il suo significato in quanto storia o movimento o speranza.

È inutile ricordare che il superamento della formula *societas perfecta* ha comportato la restituzione della centralità dello Spirito Santo nella vita della Chiesa, riproponendolo ai fedeli come colui che attua in essi la dottrina e la morale del Vangelo, e non più soltanto come il principio che garantisce loro l'autorità del Magistero. Similmente, la *ecclesia* ha riacquisito il suo originario significato di assemblea dei discepoli di Cristo che vive il suo mistero nella liturgia, ridimensionando il suo vecchio significato di insieme dei mezzi di salvezza o dei membri della gerarchia apostolica che amministra e regola questi mezzi. Insomma, alla concezione piramidale, indotta dalla formula *societas perfecta inæqualis*, è subentrata la concezione della comunione: *communio*, il concetto che meglio esprime la natura della Chiesa, la sua autocomprensione.

3. IL VALORE DI UNA FORMULA

Il lettore potrebbe avere l'impressione che, con i brevi cenni che abbiamo dedicato alla formula di cui stiamo parlando, abbiamo riesumato un tema della storia della teologia della Chiesa, quasi un'operazione archeologica, visto l'oblio caduto su quella formula negli studi ecclesiologici, considerando anzi che né il Vaticano II né il Codice di Diritto Canonico del 1983 la citano espressamente.

A richiamare la nostra attenzione sulla formula è stata la recente pubblicazione di una tesi di laurea presentata alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense.⁶ Si tratta di un dotto lavoro di carattere giuridico canonistico, dal taglio non direttamente ecclesiologico, che offre una visione completa dell'argomento finora dispersa e frammentata in studi parziali, che getta maggior luce in quel campo di confine tra ecclesiologia e diritto, con vantaggio dell'una e dell'altro.

Si propone con chiarezza la domanda sul valore dell'espressione *Ecclesia est societas iuridice perfecta*: la Chiesa è realmente tale? E la formula è oggi ancora attuale e applicabile? Non pochi i teologi e canonisti rispondono negativamente e pensano che sia privo di senso la stessa domanda. Altri, stimando la formula la manifestazione di una superata ecclesiologia apologetica, la ritengono per questo ormai improponibile. Altri vorrebbero sostituirla con una formula simile, più familiare al linguaggio odierno del diritto internazionale e meglio accettabile nell'ambito civile: "ordinamento giuridico primario e originario".

Prescindendo dall'applicabilità della formula alla Chiesa del nostro tempo, che è questione discutibile, non pare potersi negare che essa esprima un aspetto importante. Lo sottolinea l'autore del contributo che stiamo citando.

Fin dai suoi primordi, la Chiesa ha dimostrato la chiara coscienza di non essere riducibile a uno dei tanti elementi che compongono la società politica e di essere, rispetto questa, distinta e indipendente. Il dualismo insegnato da Gelasio I nel secolo v si andrà imponendo, sia pure non senza difficoltà e deviazioni in certe epoche.⁷ Nel secolo xvi, quando il protestantesimo parlerà di una chiesa puramente spirituale, la reazione cattolica ha ribadito la dimensione visibile, sociale e giuridica della Chiesa. È in questo contesto storico che ha la sua gestazione la formula *societas iuridice perfecta*. Successivamente, i canonisti ne hanno fatto il pilastro fondamentale per intendere la relazione tra la società ecclesiale e quella civile.

I Papi dei secoli xix e xx se ne sono serviti per difendere la Chiesa contro l'assolutismo degli Stati e il liberalismo, ossia contro la loro ingerenza nella vita della Chiesa, e la formula è diventata lo strumento per affermare la coscienza che ha la Chiesa di possedere il potere di darsi *ad intra* la propria legislazione e di stabilire *ad extra* relazioni paritarie con gli Stati. Nel secolo che intercorre tra i due Concili Vaticani, il Magistero ha avuto cura di armonizzare la dimensione giuridica con quella teologica, come abbiamo mostrato. Un'opera di complementarità e di equilibrio che è culminata nei documenti del Vaticano II, che parlano della Chiesa come la realtà del mi-

⁶ Cfr. N. P. GUIDI, *La Iglesia como «societas iuridice perfecta»*. Vigencia, alcance y límites de la expresión. Aproximación histórica canónica y desde el derecho internacional, Roma, 2015.

⁷ Cfr. *ivi*, pp. 26-28.

stero salvifico di Dio inserito nella storia, nella quale si sviluppa e vive come una società organizzata con fine, mezzi e ordinamenti indipendenti da quelli della società civile e politica.

“La Chiesa è definita non soltanto come popolo di Dio ma anche come società visibile e organizzata gerarchicamente con a capo il successore di Pietro che la governa insieme ai vescovi che sono in comunione con lui; questa Chiesa possiede una costituzione sociale e giuridica derivata dei suoi elementi di istituzione divina; in modo speciale, quei canoni che descrivono i diritti nativi che la Chiesa si riferiscono ad essa come un soggetto giuridico con un ordinamento proprio che gode di sovranità e indipendenza”.⁸ Il testo commenta sinteticamente i canoni ecclesiologici del Codice del 1983 che, come ha fatto anche la documentazione conciliare, non cita mai esplicitamente la formula, ma ne ripete il contenuto essenziale.

“Tanto poco è scomparso dal linguaggio conciliare il termine *societas*, che esso è applicato alla Chiesa in vari passaggi significativi, sebbene sia utilizzato in un modo nuovo soprattutto quando è riferito all’aspetto istituzionale della comunità cristiana. Che sia mutato il paradigma ecclesiologico non toglie che la Chiesa continui ad essere sia società giuridicamente perfetta sia *societas inæqualis*. Il problema sta nella pretesa di proporre questo modello come se fosse capace di spiegare la Chiesa esaustivamente e non soltanto un suo aspetto parziale, sebbene anche questo appartenga alla sua natura e non lo si possa negare”.⁹

4. CONCLUDENDO

La promulgazione della *Lumen Gentium* e la rivalutazione delle immagini bibliche per definire e descrivere la Chiesa sono state l’occasione, nel periodo post-conciliare, e certo senza la volontà e l’intenzione del Concilio, della vivace contestazione, da parte di alcune tendenze antiggiuridiche, della natura giuridica della Chiesa e del suo diritto, come se l’ecclesialità dovesse necessariamente significare la negazione della giuridicità.

Oggi si è diventati più prudenti e la riflessione tende sempre più a placare l’emotività acrimoniosa. Sembra pacifico ammettere che la Chiesa, prolungamento storico del Mistero dell’Incarnazione, è una comunità riunita nella professione dell’unica fede, dei sacramenti e del governo che ha il suo vertice nel Romano Pontefice. Il fatto di essere una tale comunità, tutta rivolta a un fine ultimo soprannaturale e composta di creature umane, la costituisce società, *visibilis compago*, e dotata, per la sua dimensione sociale di giuridicità: *ubi societas ibi ius*. Questa giuridicità, che può essere comparata soltanto analogicamente con quella dello Stato, comporta un corpo normativo

⁸ *Ibidem*, 320.

⁹ *Ibidem*, 321.

proprio che esprime il fine che la Chiesa persegue, le sue peculiarità, il tipo di sovranità che esercita. Non si vede la ragione che opporrebbe l'aspetto comunionale della Chiesa all'aspetto sociale regolato dal suo diritto, che è espressione e custode di quel fine e dei mezzi e dei comportamenti che ad esso conducono.

“Di conseguenza, la formula *Ecclesia est societas iuridice perfecta* manifesta una realtà che appartiene essenzialmente alla costituzione fondamentale della Chiesa”. Rifiutare la formula in ciò che ha di sostanziale, significherebbe “da un lato contraddire la dimensione sociale della Chiesa (della quale è derivazione logica e necessaria) e, dall'altro lato, negare che la sua sovranità ha in Cristo la sua origine e fondamento. La formula, “non si riferisce esclusivamente a una categoria difensiva in previsione di possibili ingerenze esterne ma altresì alla sovranità esercitata all'interno della Chiesa caratterizzata dall'unità organizzativa e dall'indipendenza”. Entro questi limiti, resta il valore della formula, a condizione che con essa non si pretenda di presentare in forma onnicomprensiva tutto il mistero della Chiesa “in modo unilaterale e assoluto”, come spesso è avvenuto in passato; e “si può e si deve depurarla da quegli elementi contingenti che la vincolano a un contesto apologetico o una concezione della società che non è più l'attuale”.¹⁰

¹⁰ *Ibidem*, 323. Cfr. qui nota 1.